

Repertorio Spec. n. del/2023

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

CONTRATTO DI APPALTO

**C.I. 15252 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA
ALLENAMENTO PRESSO CALCIO SACCA FISOLA – VENEZIA**

CUP F75B23000140004/CIG:

TRA:

a) _____ nato a _____ il _____ – C.F.:
_____, in qualità di legale rappresentante
dell'impresa _____ con sede in _____ (INDICARE SEDE

LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELL'IMPRESA. QUALORA NON
COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E
DOMICILIO FISCALE)

Domicilio fiscale: _____ Codice fiscale n.: _____.

[OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:

*che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese tra _____ (capogruppo),*

*_____ (mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di
imprese con mandato di rappresentanza in data ____ n. ____ di
Repertorio ____ e n. ____ di Raccolta del dott. _____, Notaio in _____,*

iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di _____, registrato a _____

*il ____ al n. ____ Serie ____;], che agisce quale impresa appaltatrice in
forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«appaltatore».*

b) _____ nato a _____ il

30 _____ - C.F.: _____, che dichiara

di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua
qualità di Dirigente _____, domiciliato, per la

carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.:

35 00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

40 - che con deliberazione della Giunta Comunale n.N° 277 del
05/12/2024, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico
economica, dell'intervento in oggetto;

- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. _____ del
_____, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi

45 all'intervento sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di €
_____, oneri fiscali esclusi, oggetto dell'offerta secondo il criterio

di aggiudicazione—_____ ed € _____ quali

oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell'offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell'operatore

50 economico con affidamento diretto da stipulare a misura, ai sensi
dell'art. 32 comma 7 dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

- che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n.

_____ in data _____ del _____ Dirigente del Settore

_____, i lavori sono stati

55 aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1
lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per
l'importo complessivo di €= (o.f.e.) come di seguito specificato,
in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di
offerta;

60 - che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e
Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata
da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i
contenuti del capitolato d'appalto, come da attestazione PG___ del___.

65 **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
70 contratto e si intendono qui integralmente richiamate.

2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti
a questo allegati o da questo richiamati.

75 **Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale d'appalto.**

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale
80 d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna
85 efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e
invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la
combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari
offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente
90 rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e
i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal
ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per
l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
95 costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti
come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte
integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale
100 le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale
quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi
unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale
quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di
105 gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e
l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di
conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza
ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto
direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano
110 applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale
7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad €= (diconsi Euro
115/.....) di cui:

a) €= (diconsi Euro/.....) per lavori veri e propri a
misura;

b) €= (diconsi Euro/.....) quali oneri per l'attuazione
dei piani di sicurezza.

120 c) €= (diconsi Euro/.....) quali costi della
manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la
liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n.
125 36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di
Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68

del 30 maggio 2025),

130 - dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto
dall'appaltatore,
costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari
contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee,
135 desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale
d'Appalto.

**Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione
del cantiere.**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel
140 quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del
Settore_____

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i
pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di
avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo
145 quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione
agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui
150 conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori
....., come meglio identificati nella documentazione agli
atti.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità

o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
155 notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso
contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla
160 presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1
dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

OPPURE

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del
contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che
165 qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8

[oppure] comma 9 **[nel caso di "eventi oggettivamente
imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone,
animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio
storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata
170 esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
dell'Unione europea"]** del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni
175 (...lettere...) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale
di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia
natura parziale.

ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa

180 **1.** *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a
15 dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto previsto
dall'rt. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 e solo per interventi pnc/pnrr
in combinato disposto con 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, l'appaltatore si impegna a
185 consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del
contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
190 mobilità', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno
195 essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parità].*

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle
200 opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione
dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori
viene applicata una penale pari a _____ (**importo tra 0,5 e 1,5 per
mille dell'importo contrattuale** oppure, **solo per interventi
pnc/pnrr in combinato disposto con l'art. 47 del D.L. 77/2021 e
205 s.m.i. importo tra 0,6 e 1 per mille dell'importo contrattuale**)
dell'importo contrattuale, corrispondente ad € _____=.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti *[eventuale, se vi è il CSA]*, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% **(20% per appalti PNRR/PNC)** dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 57 **solo per interventi PNRR/PNC in combinato disposto con l'art.**

47 dl. 77/2021 s.m.i., venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% **(o la maggior quota stabilita nel bando di gara)** sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in

sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

235 **7.** *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a*
15 dipendenti e non superiore a 50: Una penale di eguale importo sarà
 applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis
 comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento
 riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione
 240 del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni,
 l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12
 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure
 di affidamento.

8. (se procedura negoziata) Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del d.lgs.
 245 n. 36/2023 s.m.i. qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo
 rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di
 accelerazione pari allo _____ **(INSERIRE PERCENTUALE SU**
MILLESIMI) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo
 rispetto al predetto termine **(EVENTUALE) fino a un massimo di**
 250 **n.____ giorni.** L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle
 somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla
 voce "imprevisti", sulla scorta dei seguenti criteri _____ **(NB: la**
norma suggerisce di quantificare il premio in base ai giorni di
anticipo maturati ed in proporzione all'importo del contratto o
 255 **delle prestazioni contrattuali e secondo scaglioni temporali e**
soglie prestazionali progressive, in ragione dell'interesse
all'esecuzione anticipata dei lavori), ed è corrisposto a seguito della
 conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei

lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le
condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Il premio è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia
legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine prorogato. L'importo complessivo del premio
di accelerazione non può superare complessivamente il _____% **(da**
valutare in base al quadro economico) dell'importo dell'appalto, **[se**
presente un CSA] come previsto dall'art. _____ del Capitolato Speciale
d'Appalto.

[OPPURE per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione Europea, nell'ipotesi in cui sia previsto un premio di
accelerazione ai sensi dell'art. 50, comma 4 D.L. 77/2021:

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
indicato nel bando di gara come eventualmente modificato a seguito
dell'approvazione del progetto esecutivo, è riconosciuto, a seguito
dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo
0,6 per mille dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di
anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme
disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti,
sempre che la progettazione e l'esecuzione dei lavori siano conformi alle
obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto.

L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare
complessivamente il _____% (da valutare in base al quadro economico)

dell'importo dell'appalto. , *[se presente un CSA]* come previsto

285 dall'art. _____ del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 290 36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice dei contratti.

295 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie 300 disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata 305 complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
310 caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori *[eventuale, se vi è il CSA]* previste dal
capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e
integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni
315 procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri *[eventuale, se vi è il
CSA]* già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti
per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato
320 con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico
dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

325 c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione
piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

330 e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

335 h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

[eventuale] i) ulteriori eventuali elementi;

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine
del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale
340 d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
da altro tecnico, abilitato *[eventuale, se vi è il CSA]* secondo le
previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
345 direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
350 la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
355 nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza
 360 e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
 la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di
 ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
 contrattualmente *[eventuale, se vi è il CSA]* nel capitolato speciale di
 appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
 365 delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto
 dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del
 capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

370 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle
 disposizioni vigenti **(eventuale, ove presente)** nelle modalità e nei
 termini dettagliati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni
 categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro
 375 eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della
 relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro
 stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui
 380 all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

[DA INSERIRE SOLO PER AFFIDAMENTI INFERIORI AI € 40.000]

4. Ai sensi dell'art. 12, co 11-bis All. II.14 del d.lgs. 36/2023 Codice per i
 lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una

contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori
 385 della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo
 conto dei lavori effettivamente eseguiti. In tal caso, il certificato di
 regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del
 direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

390 *[in caso ci sia un capitolato speciale d'appalto]*

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n.
 36/2023 s.m.i. e l'art. _____ del Capitolato speciale d'appalto.

*[In caso non ci sia il capitolato speciale d'appalto riportare una
 395 delle seguenti versioni:]*

**VERSIONE DA APPLICARSI AD OGGI, FINO ALLA
 PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO
 60, COMMA 4, PRIMO PERIODO, DEL CODICE]**

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, e dell'art. 3 Allegato II.2
 400 bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni
 oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione
 appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando si registri una
 variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore
 alla soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal
 405 provvedimento di aggiudicazione ed opera nella misura del 90 per cento
 del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle
 prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di

cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione
410 elaborati da ISTAT e dal medesimo pubblicati ai sensi dell'art. 60,
comma 4, del Codice dei Contratti **(N.B. VERIFICARE SE ESCONO
INDICI DI COSTO APPLICABILI AI NOSTRI APPALTI SUL SITO
Costi di costruzione)**

**[OPPURE, VERSIONE DA APPLICARSI SUCCESSIVAMENTE ALLA
415 PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO
60, COMMA 4, PRIMO PERIODO, DEL CODICE]**

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti e dell'art. 3 Allegato II.2
bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni
oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione
420 appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione
dell'indice sintetico calcolato in coerenza con la Sezione II dell'Allegato
II.2 bis al Codice per gli appalti di lavori supera, in aumento o in
diminuzione, la soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale
risultante dal provvedimento di aggiudicazione e si applica nella misura
425 del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento
applicata alle prestazioni da eseguire. La stazione appaltante monitora
l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con cadenza
annuale, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici
revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le
430 condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di
cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di
cui all'art. 60, comma 3 del Codice dei Contratti.

3. Le clausole di revisione dei prezzi saranno applicate nei termini

435 specificati dall'allegato II.2-bis al d. lgs. 36/2023.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,

fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
440 all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di

concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del
presente contratto.

445 2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

450 1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del prezzo, pari al 20% (venti per cento) (*eventuale fino al 30% se previsto dal CSA*) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo

455 Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti [*eventuale, se vi è il CSA*] e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di

avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale

entro 30 giorni (*OPPURE, ECCEZIONALMENTE, MASSIMO 60*

485 *GIORNI SE PREVISTO ESPRESSAMENTE QUI E NEL CAPITOLATO)*

dall'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di
490 una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

495 **Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione
500 Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
505 questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante

semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R

510 ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale
inadempimento.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
515 subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere
alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti. L'appaltatore si impegna a
520 dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti
525 equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o
a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto
corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna
altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti
530 dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto
2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 3, co. 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 11

della legge n. 3 del 2003 nonché dell'art. 25 comma 2-bis del d.l.

535 66/2014 s.m.i, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), ove presente, indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

540 1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini stabiliti *[OPPURE, se vi è il CSA]* previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli articoli 5 e 6 del decreto
545 legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo 125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
550 certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

555 1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine

perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
560 provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il
silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine
di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
565 risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
570 dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione
575 appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec
ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza
necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai
580 tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione
dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

585 personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

590 g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase
595 esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
600 amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

605 1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte
610 dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del
comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di
Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

615 **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

**Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza.**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri
dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e
620 territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti
contributivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
625 lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste
per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito
630 maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede,
in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini

retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
635 contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i
lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori
640 le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.
81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n.
98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante
645 acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs.

650 n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi
del d.lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere
655 e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del
2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come

al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente
660 punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,
vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n.
81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art.
26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
665 sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
670 risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate
ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury
free*».

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27
675 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del
lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in
caso di soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica
III o superiore: L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione
di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs.
n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a
680 quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]**

**Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di
Legalità**

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere
 685 gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai
 sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze
 della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia
 (B.D.N.A.) che ha emesso in data _____, con
 nota _____.

690 **[OVVERO, nell'ipotesi di contratto il cui valore complessivo è
 inferiore a euro 150.000,00:**

*1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84
 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore
 complessivo non è superiore a € 150.000,00.*

695 **OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d.
 white list:**

*1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
 sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
 contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in
 700 quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
 esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
 white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____].*

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del
 codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
 705 successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di
 cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo
 di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo
 del contratto, salvo il maggior danno.

710 **4.** L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la
 responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un
 rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei
 mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al

fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche
 715 attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n.
 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi
 elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data
 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,
 l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

720 **5.** L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla
 stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di
 tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in
 maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di
 subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di
 725 cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data
 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,
 l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale
 variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi
 730 motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla
 Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
 siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,
 degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento
 735 ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo
 inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso,
 ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di
 pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
 stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o
 740 sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del
 codice penale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola

risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto **[OPPURE]** dalle norme di legge in vigore.

2 bis. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

[Nel caso in cui la stazione appaltante intenda vietare il subappalto a cascata per tutte le lavorazioni subappaltabile] 2 ter.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle

specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della
 770 natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è
 consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
 dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
 subappalto a cascata).

[OPPURE, nel caso in cui si intenda vietare il subappalto a cascata
 775 ***in determinate prestazioni (ulteriori rispetto alle attività a rischio***
di infiltrazione mafiosa ex art. 1.co53 L. 190/2012 cfr. white list,
già vietate al comma 2bis)] 2 *ter.*Le seguenti prestazioni

_____ possono essere subappaltate ma non
 possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione
 780 dell'esigenza di garantire _____ (***motivare in ragione delle specifiche***
caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controllo dei luoghi
di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e
della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di
infiltrazioni mafiose)

785 3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di
 cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119,
 commi 1 e 2, del Codice dei contratti, ***[eventuale, se vi è il CSA]***
 nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

790 5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
 subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate
 dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della

effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
795 dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le
modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

800 7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della
patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata
dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15
(quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle
categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari
805 o superiore alla III.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

*[se l'appaltatore viene l'appaltatore esentato dal presentare
apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del
d.lgs. n. 36/2023 lasciare solo il comma 1 che segue]* 1. A

810 garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore è
esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53
comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, in considerazione della circostanza che

_____ *[indicare qui di seguito le motivazioni che inducono a
non richiedere la garanzia definitiva, coerentemente a quanto
815 indicato nella RDO; si riportano di seguito alcune possibili
motivazioni da impiegare che vanno adattate al caso concreto:*

*l'importo contrattuale è contenuto (inferiore alla soglia limite per
procedere ai cc.dd. "affidamenti diretti"), l'operatore economico cui*

viene affidato l'incarico risulta aver già svolto in passato – nel rispetto
 820 del principio di rotazione – altri incarichi professionali regolarmente
 espletati, denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni
 contrattuali].

[Oppure, se non è stato esentato dalla garanzia definitiva

lasciare i commi 1, 2, 3 e 4] 1. A garanzia degli impegni assunti con il

825 presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore

ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n.

..... in data rilasciata dalla società,

agenzia/filiale di, per l'importo di €= (diconsi Euro

...../....), pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del

830 presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
 abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
 presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma
 835 8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
 36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al
 d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

840 1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti,
 l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia
 per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli
 che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei

lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni

845 responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data

..... e avente decorrenza dalle ore del e scadenza, a
850 seguito dell'ultimo rinnovo, rilasciata dalla società.....
agenzia di per un massimale di €= (diconsi Euro
...../...).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima
855 durata, con polizza numero in data e avente
decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo
rinnovo, rilasciata dalla società..... agenzia di per un
massimale di €= (diconsi Euro/...).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la
860 durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle
efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
865 collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da
ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di

comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di

870 Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

875 3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire
880 causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà
885 alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli
890 adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni

895 in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
900 dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione
905 economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

910 1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;

915 - il capitolato speciale d'appalto;

- la determinazione dirigenziale n. del;

- [Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: l'atto

di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di

rappresentanza sottoscritto in data _____ n. _____ di Repertorio e n.

920 _____ di Raccolta, redatto dal Notaio _____ iscritto al Collegio

Notarile del Distretto di _____, registrato a _____ in data

_____ al n. _____;].

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 6 comma 3;

- l'offerta tecnica;

925 - le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;

- l'elenco prezzi unitari;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del
presente contratto;

- il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli

930 ambiti territoriali di competenza;

- gli elaborati tecnici e grafici progettuali;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

935 **Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento
fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico
dell'appaltatore.

940 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione
del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.

945 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della

stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. pagine, questa compresa,

viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e

950 s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

Il legale rappresentante della società

.....

955 *(firmato digitalmente)*

Il Dirigente

arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra

960, quale legale rappresentante della società, dichiara di

approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15,

16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante della società

.....

965 *(firmato digitalmente)*

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.

lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione

documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente

documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del

970 *D.lgs n. 82/2005.*